

Codice A1709B

D.D. 5 dicembre 2018, n. 1218

**Azienda faunistico-venatoria "Calliano" (AT). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Calliano" di complessivi ettari 1315.60.00, ubicata nel comune di Calliano nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Sig. Pietro BECCUTI, fino al 31.01.2002;

vista la determinazione dirigenziale n. 98 del 04.07.2000 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della superficie dell'azienda faunistico-venatoria "Calliano" di ettari 31.20.00, così risultando la superficie complessiva di ettari 1346.80.00, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 20 del 11.02.2002, n. 26 del 06.02.2006 e n. 14 del 12.01.2007 con le quali è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2012;

vista la determinazione dirigenziale n. 189 del 18.03.2009, di presa d'atto della nomina a concessionario della suddetta azienda faunistico-venatoria del Sig. Lorenzo ABBATE in sostituzione del Sig. Pietro BECCUTI, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1299 del 29.11.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Calliano" fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 12 del 10.01.2017, rettificata con determinazione dirigenziale n. 48 del 23.01.2017, con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2022;

vista l'istanza prot. n. 31438/A1709B in data 14.11.2018 con la quale il Signor Lorenzo ABBATE, concessionario, ha richiesto l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, avente una superficie di ettari 45.85.53 all'interno della summenzionata azienda faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 16 bis della succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

visto lo statuto del Consorzio con atto rogito Notaio Giovanni CAIRE repertorio n. 37015 – raccolta n. 5425 del 04.06.1977;

considerato che l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;

- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale di istruttoria predisposto dal funzionario in data 29.11.2018;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la l.r. 5/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Calliano" di ettari 1346.80.00, ubicata nel comune di Calliano nella zona faunistica della Provincia di Asti, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 45.85.53.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2022, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- Paolo CUMINO -

Il funzionario istruttore

- Mauro LAVAGNO -